



Titolo

Calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare - calciatore squalificato - illecito disciplinare di particolare gravità – partecipazione alla gara – rileva ex se

Descrizione

Nel caso in cui sia schierato un calciatore squalificato è irrilevante, e non può valere ad attenuare la gravità della violazione, la circostanza che il calciatore “non ha mai segnato” o “ha giocato interamente” solo alcune delle gare irregolari; difatti la partecipazione alla gara rileva *ex se* a prescindere dalla qualità e dalla durata della prestazione sportiva del calciatore squalificato, tanto è vero che, a fini sanzionatori, è sufficiente anche il solo “*accesso all'interno del recinto di gioco*” (art. 21). La giurisprudenza endo-federale (CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024) si è consolidata a proposito della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati, nel senso che non richiede che questi siano “effettivamente utilizzati”, come invece prescrive l'art. 10, comma 7, CGS rispetto alla sanzione della perdita della gara. Ciò in coerenza con quanto prevede l'art. 21, comma 2, secondo capoverso, CGS, e cioè che “*..la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo*”. Anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un soggetto squalificato, non tesserato o comunque privo del titolo per partecipare, dunque, è una attività sportiva costituente una “utilizzazione” impropria, che merita di essere sanzionata nei termini cui quella giurisprudenza si riferisce (CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024). Ed è irrilevante la mancata incidenza sul risultato finale del comportamento contestato, la cui gravità non può essere desunta o esclusa risalendo dall'entità delle conseguenze sportive della violazione (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0031/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 21 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0031 CFA del 16 settembre 2024 (G.S.D.F.C. Lunigiana Pontremolese 1919/Procura federale)